



1500/13

ESENTE
oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

EQUA
RIPARAZIONE
PER VIOLAZ.
DEL TERMINE
RAGION. DEL
PROCES

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME'	- Presidente -	R.G.N. 11821/2011
Dott. SALVATORE DI PALMA	- Rel. Consigliere -	Cron. 1500
Dott. PIETRO CAMPANILE	- Consigliere -	Rep.
Dott. GIACINTO BISOGNI	- Consigliere -	Ud. 25/09/2012
Dott. ANDREA SCALDAFERRI	- Consigliere -	PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11821-2011 proposto da:

TRIFIRO' ROBERTO (TRFRRT63M23F158G) elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. MOBILIA FABRIZIO, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2012
6025

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (80415740580) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta

e difende, ope legis;


- **controricorrente** -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 262/08 della
CORTE D'APPELLO di MESSINA del 18.2.2010, depositato
il 05/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;

udito per il ricorrente l'Avvocato Fabrizio Mobilia
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'accoglimento
del 1° motivo del ricorso e per il rigetto del 2°
motivo.



Sentenza

Ritenuto che Roberto Trifirò, con ricorso del 15 aprile 2011, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria –, nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto della Corte d'Appello di Messina depositato in data 5 marzo 2010, con il quale la Corte d'appello, pronunciando sul ricorso del Trifirò – volto ad ottenere l'equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 –, in contraddittorio con il Ministro dell'economia e delle finanze – il quale ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza del ricorso –, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di € 6.000,00, a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell'economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l'irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 21 luglio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il Trifirò, asseritamente titolare del diritto ad un diverso inquadramento nell'ambito della U.S.L. n. 41 di Messina Nord e creditore di differenze retributive, aveva adito il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ricorso del 12 aprile 1994; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso tale ricorso, alla data del deposito del ricorso per equa riparazione;

che la Corte d'Appello di Messina, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in quattordici anni e tre mesi la durata complessiva del processo presupposto –, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in sei anni, liquidando l'indennizzo di € 6.000,00, sulla base di un parametro annuo di € 1.000,00;

che il Collegio, all'esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Considerato che, con i motivi di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici *a quibus* hanno immotivatamente considerato, ai fini dell'equa riparazione, il solo periodo di sei anni eccedente la ragionevole durata del processo presupposto, anziché l'intera durata di esso e, conseguentemente, hanno erroneamente liquidato l'indennizzo;

che la censura è fondata;

che i Giudici *a quibus* hanno violato il costante orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all'equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 considera equo, in linea di massima, l'indennizzo di € 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo presupposto;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.;

che il processo presupposto *de quo* ha avuto una durata complessiva di quattordici anni e tre mesi circa (dal 12 aprile 1994, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 21 luglio 2008, data del deposito del ricorso per equa riparazione);

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all'equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001, va determinato in € 7.150,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio *a quo* debbono essere nuovamente liquidate;

che a tal fine rileva, per le spese del giudizio di merito, la disciplina del D. m. (Giustizia) 8 aprile 2004, n. 127;

che in particolare, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l'equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, né rientra tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al citato Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell'art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., *ex plurimis*, la sentenza n. 25352 del 2008);

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio *a quo* debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo IV, e B, paragrafo I, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi € 1.140,00, di cui € 50,00 per esborsi, € 600,00 per diritti ed € 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo;

che, a tal fine, rileva invece il D.m. (Giustizia) 20 luglio 2012, n. 140, giacché il suo art. 41 prevede che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore» (cioè al 23 agosto 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come stabilito dall'art. 42 dello stesso decreto), armonizzandosi con la norma, di rango legislativo, di cui all'art. 9, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo la quale le «tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2», cioè, segnatamente, del decreto del Ministero della giustizia che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, stabilisce i parametri per la determinazione del compenso del professionista, ciò in quanto lo stesso art. 9 del citato d.l. n. 1 del 2012 ha abrogato tutte «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» (comma 1), nonché «le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alla tariffe di cui al comma 1» (comma 5);

che pertanto, tenuto conto della tabella A – Avvocati, richiamata dall'art. 11 del citato D. m. n. 140 del 2012, del valore della controversia (pari ad € 7.150,00) e, quindi, dello scaglione di riferimento fino a euro 25.000,00 per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, nonché applicata (in ragione della minima complessità della controversia, alla stregua della ponderazione richiesta dall'art. 4 dello stesso D. m.) la diminuzione massima indicata all'interno di detto scaglione per ciascuna fase e ridotto il compenso così risultante del 50% ai sensi dell'art. 9 del medesimo d.m. n. 140 del 2012, trattandosi di causa avente ad oggetto l'indennizzo da irragionevole durata del processo, spetta ai ricorrenti la somma di euro 180,00 per la fase di studio, euro 112,50 per la fase introduttiva, ed euro 213,25 per la fase decisoria e così complessivamente la somma di euro 505,75.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell'economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 7.150,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi € 1.140,00, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi € 505,75, oltre agli accessori come per legge, spese tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Mobilia, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 25 settembre 2012


Il consigliere relatore ed estensore

(Salvatore Di Palma)



Il Presidente

(Giuseppe Salmè)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

22 GEN. 2013



Il Funzionario Giudiziario
LEISA PASSINETTI

